



COMUNE DI SAN VITO LO CAPO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 22 DEL 29.06.2011

MODIFICATO ED INTEGRATO:

CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 32 DEL 09.08.2011

CON DELIBERA DI C. C. N. 22 DEL 18/10/2013

CON DELIBERA DEL C.C. N° 12 DEL 27.02.2014;

CON DELIBERA DEL C.C. N° 17 DEL 24.04.2014

CON DELIBERA DEL C.C. N. 47 DEL 11.11.2014

Articolo 1

Presupposto dell' imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive all'area aperta – campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere, alberghi, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, ostelli per la gioventù, residence costituiti da uno o più immobili, foresterie, e aree di sosta (camper service), situati nel territorio comunale di San Vito Lo Capo.
2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 2

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive descritte all'articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di San Vito Lo Capo.

Articolo 2 bis

Definizioni

1. Per gestore delle strutture ricettive si intendono tutti coloro i quali gestiscono a qualsiasi titolo le strutture di cui all'art.1”

Articolo 3

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori entro il decimo anno di età.
2. I proprietari di immobili che pagano l'ICI al Comune di San Vito lo Capo;
3. Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva come individuati dall'art. 1;
4. Gli appartenenti alle forze dell'ordine che soggiornano per esigenze di servizio;
5. I volontari che nel sociale offrono il proprio servizio, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale o per emergenze ambientali;

6. I sacerdoti e le suore. Gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici di gruppi organizzati;
 7. Gli organizzatori degli eventi patrocinati dal Comune di San Vito lo Capo e gli ospiti dell'Amministrazione comunale che partecipano ad eventi;
- Le esenzioni di cui ai punti 3,4,5 è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro.

Articolo 4

Periodo di applicazione

1. L'imposta di soggiorno si applica nel territorio comunale dal 01/04 al 30/11 di ogni anno.

Articolo 5

Misura dell' imposta

1. L'imposta di soggiorno è pari ad € 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in agriturismi, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, ostelli per la gioventù, residence costituiti da uno o più immobili, foresterie, e aree di sosta (camper service), residenze turistiche alberghiere e alberghi a 1, 2 e 3 stelle. L'imposta di soggiorno è pari ad € 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in alberghi a 4 e 5 stelle. L' imposta è applicata fino ad un massimo di quindici pernottamenti consecutivi.
2. L'imposta di soggiorno è pari al € 0,50 al giorno per persona, per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive all'aria aperta - campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, fino ad un massimo di quindici pernottamenti consecutivi.
3. **L'imposta di soggiorno è applicata fino ad un massimo di quindici pernottamenti consecutivi e limitatamente al periodo 1° giugno – 30 settembre è pari:**
 - a. **Ad € 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in agriturismi, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, ostelli per la gioventù, residence costituiti da uno o più immobili, foresterie, e aree di sosta (camper service), residenze turistiche alberghiere e alberghi a 1, 2 e 3 stelle.**
 - b. **Ad € 2,25 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in alberghi a 4 e 5 stelle.**
 - c. **Ad € 0,75 al giorno per persona, per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive all'aria aperta - campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea.**

Articolo 6

Obblighi di comunicazione

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica all'ufficio tributi del comune il numero di coloro che hanno pernottato nonché il relativo periodo di permanenza entro il quindicesimo del mese successivo al bimestre di riferimento. Pertanto le comunicazioni riepilogative sono da effettuarsi entro il 15/6, il 15/8, il 15/10 ed il 15/12. I soggetti proprietari di unità abitative ammobiliate presentano all'ufficio tributi apposita comunicazione, come da modulistica predisposta dal Comune o in maniera telematica utilizzando l'apposito software, entro 48 ore dall'arrivo del turista, restando obbligati alla comunicazione riepilogativa da effettuarsi entro il 15/6, il 15/8, il 15/10 ed il 15/12".
2. I Gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare negli stessi termini previsti dal capoverso precedente le generalità dei contribuenti che hanno omesso di versare il tributo. La comunicazione delle generalità dei contribuenti evasori può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come previsto dall'articolo 24, comma 1, lett. A) del D. Lgs. 196/2003.
3. I gestori di strutture ricettive, al momento dell'incasso dell'imposta di soggiorno sono obbligati ad emettere apposita ricevuta utilizzando gli appositi bollettari predisposti dal Comune. I predetti bollettari dovranno essere ritirati presso l'ufficio competente e restituiti non appena esauriti e comunque entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
4. E' facoltà dei gestori delle strutture ricettive che utilizzano software gestionali adeguare a proprie spese gli stessi al tracciato record fornito dal Comune in modo da potere emettere in modo automatizzato al momento dell'incasso dell'imposta di soggiorno apposita ricevuta d'incasso equivalente a quella contenuta negli appositi bollettari cartacei predisposti dal Comune. I dati contenuti nella ricevuta elaborata dal software gestionale dovranno essere trasmessi telematicamente all'ente con le stesse scadenze previste per la consegna dei bollettari cartacei. E' obbligo dei gestori che si avvalgono della facoltà di utilizzare la ricevuta automatizzata di darne preventiva comunicazione scritta all'Ente.

Articolo 7

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato o al proprietario dell'unità

abitativa. Questi ultimi provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciando apposita quietanza, e al successivo versamento al comune.

2. I gestori della struttura ricettiva, come definiti dall'art. 2bis effettuano i versamenti delle somme riscosse a titolo d'imposta di soggiorno, entro il quindicesimo del mese successivo al bimestre di riferimento e cioè entro il 15/06, il 15/08, 15/10, 15/12 con bonifico bancario in favore del Comune di San Vito Lo Capo specificandone il periodo di riferimento e le relative presenze.

Articolo 8

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 161 e 162 della legge n° 296/2006.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può: a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti; b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
3. Gli adempimenti di cui al comma precedente devono essere compiuti dal gestore delle strutture ricettive entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Amministrazione comunale.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18.12.1997, n° 471, n° 472 e n° 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n° 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs. 472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge n. 689/1981.

4. La medesima sanzione di cui al comma precedente si applica al gestore delle strutture ricettive per tutte le altre violazioni degli obblighi imposti dal presente regolamento.

Articolo 9 bis

Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno

1. Con delibera di Giunta comunale l'Ente designa un Funzionario Responsabile per l'applicazione del Tributo, al quale è demandata la competenza ad emettere il processo verbale di constatazione e l'Ordinanza – Ingunzione previsti dal capoverso precedente. Il Funzionario responsabile per l'applicazione del tributo appone altresì il visto di esecutività dei ruoli per la riscossione delle entrate non versate spontaneamente dai contribuenti.
2. Al Responsabile di cui al comma precedente i contribuenti possono presentare, anche mediante posta elettronica certificata, richiesta di riesame degli atti in autotutela.
3. La nomina del Funzionario Responsabile del Tributo viene comunicata al Ministero delle Finanze.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le vigenti disposizioni di legge.

Articolo 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle eventuali somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell' imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell' imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su apposita richiesta, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro duemila/00.
3. Non si procede al rimborso dell' imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D. Lgs. n. 546/1992.

Articolo 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento, limitatamente per l'anno 2011, si applicano a decorrere dal 1° agosto.
2. In sede di prima applicazione le disposizioni sui termini e sulle modalità di comunicazione e versamento dell'imposta di soggiorno di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento si considerano regolarmente assolti se effettuati entro il 31 ottobre 2011.
3. E' costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'amministrazione e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della presente disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'imposta.

Articolo 14

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con la esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.